



REDDITO DI IMPRESA

Plusvalenza interamente tassabile per la cessione di un'area comprensiva di un fabbricato

La plusvalenza generata dalla cessione dell'area sottostante un fabbricato nell'ambito di un'operazione di *lease back* concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile. L'Agenzia delle Entrate conferma, così, quanto già sostenuto nella C.M. n.11/E/07 in cui la plusvalenza generata nella cessione di un'area comprensiva di un fabbricato veniva definita come la differenza fra il corrispettivo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto dell'area comprensivo del fabbricato. I successivi canoni di *leasing* versati dall'utilizzatore nell'ambito del contratto di *lease back* sono indeducibili per la quota capitale ascrivibile al terreno, pari al 20%, ovvero 30% per i fabbricati industriali, della quota capitale finanziata. Resta ferma la possibilità di applicare alla quota capitale, in luogo delle suddette percentuali forfetarie del 20% o 30%, la percentuale effettivamente riferibile al valore del fabbricato, nell'ipotesi in cui risulti applicabile la regola dell'acquisto autonomo, cioè nell'ipotesi in cui il fabbricato insistente sull'area non sia idoneo a configurare un edificio significativo, comprensivo delle mura perimetrali e della copertura.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.237/09)

Rivalutazione agevolata se nel 2008 si passa alla contabilità semplificata

Può rivalutare gli immobili strumentali in bilancio al 31 dicembre 2007 e ancora presenti nel patrimonio aziendale nel 2008, senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione né, quindi, procedere ad affrancarlo, il contribuente che si trova in contabilità semplificata nel 2008 mentre era in regime di contabilità ordinaria nel 2007. Nel 2008, l'impresa non ha un bilancio formale da cui risulti esposto il saldo attivo di rivalutazione. Il contribuente, quindi, per poter rivalutare i beni secondo le regole dedicate alle imprese in contabilità semplificata, deve verificare la presenza degli immobili al 31 dicembre 2007, facendo riferimento al bilancio dello stesso anno, e appurare che siano ancora iscritti nel registro dei beni ammortizzabili alla fine del 2008. A questo punto, versando l'imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori attribuiti ai beni, può rivalutarli senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione. L'eventuale futuro ritorno alla contabilità ordinaria non determinerà l'obbligo di iscrizione di alcuna riserva in sospensione d'imposta.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.202/09)

TRASPARENZA BANCARIA

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Le banche devono fornire i dati contabili del conto corrente senza chiedere commissioni

Il Garante per la *privacy* ha accolto il ricorso di una società in accomandita semplice che ha chiesto alla propria banca la comunicazione dei dati personali che la riguardano relativi a tre rapporti di conto corrente di cui è intestataria. La banca ha risposto che era dovuto il pagamento di una somma in denaro per ciascun documento contabile. La società non ha pagato e ha presentato ricorso al Garante, che ha sottolineato come il diritto di accesso ai dati personali (ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.196/03) deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato al pagamento di commissioni o rimborsi. Non è di ostacolo alla regola della gratuità l'art.119 del D.Lgs. n.385/93 (che sancisce il diritto di accesso alla documentazione bancaria) che riguarda, secondo il Garante, il diverso diritto del cliente di ottenere copia di atti e documenti bancari: pertanto, la copia del documento in quanto tale prevede spese a carico del cliente, mentre la richiesta di informazioni personali inerenti l'oggetto del documento deve essere gratuita.

(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 23/07/09)

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

Agevolazione prima casa se nel preliminare la data per la nomina del terzo è certa

Per poter beneficiare dell'imposta al 4% sulla prima casa, l'effettivo acquirente deve essere nominato entro un termine certo. In caso contrario, gli effetti del contratto preliminare per persona da nominare si consolidano nei confronti dello stipulante e non è pertanto consentita l'emissione della nota di variazione in diminuzione Iva al fine di tener conto della diversa aliquota applicabile nei confronti del terzo rispetto a quella applicata nei confronti dello stipulante. Il contratto per persona da nominare è quel contratto con cui una parte, lo stipulante, si riserva il potere di nominare, entro il termine legale di tre giorni o il diverso termine stabilito, un'altra persona come parte sostanziale del contratto; si riserva, in altri termini, di nominare chi deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto. Con riferimento alla fattispecie in esame, le parti hanno individuato il termine per la dichiarazione di nomina del terzo "al momento del rogito notarile", cioè in un momento non determinato in un numero di giorni o in una scadenza fissa, del tutto incerto, secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, cosicché il contratto ha comunque prodotto i suoi effetti fra i contraenti originari e non è applicabile la procedura di variazione Iva.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.212/09)

DETRAZIONE 55%

Interventi di riqualificazione energetica agevolabili anche se l'immobile è inagibile

L'Agenzia delle Entrate riconosce la detrazione del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico anche ai contribuenti che ristrutturano una casa dichiarata inagibile, classificata come "unità collabente", e già dotata di tre focolari e una stufa fissa. Un'agevolazione concessa, però, a patto che gli apparecchi di riscaldamento siano fissi e che le loro potenze nominali raggiungano almeno la soglia dei 15 kw. Solo in questo caso, stufe, camini e scaldacqua unifamiliari possono essere assimilati agli impianti termici. Una condizione indispensabile perché l'edificio in cui si trovano possa godere del *bonus* ecologico. A questo proposito, la risoluzione ricorda che per fruire della detrazione fiscale del 55%, gli immobili devono

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

rispondere a due requisiti fondamentali: essere iscritti in catasto e, in secondo luogo, avere sistemi termici funzionanti, a meno che non si installino pannelli solari.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.215/09)

REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI

Versamento del contributo e presentazione delle domande fino al 30 settembre 2009

A partire dal 1° settembre 2009, i datori di lavoro che al 30 giugno 2009 impiegavano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari possono avvalersi di una procedura di emersione dal lavoro nero per sanare la posizione dei lavoratori domestici e degli addetti ad attività di assistenza alla persona. Il primo passo da fare è il versamento tramite il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" del contributo forfetario di €500 per ogni lavoratore impiegato (non compensabile con altri crediti di imposta). Le istruzioni e i codici tributo da utilizzare per effettuare il pagamento sono stati diffusi con la R.M. n.209/E/09. Una volta effettuato il pagamento, è necessario presentare la domanda di regolarizzazione all'Inps se riferita a lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno ovvero allo Sportello unico per l'immigrazione se si intende regolarizzare un lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno.

(Inps, circolare n.101/09)

SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5, co.2, del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2009 - 31 dicembre 2009. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari al 1,0%. Il tasso scende pertanto dal 9,5% (in vigore per il periodo 1° gennaio 2009 - 30 giugno 2009) all'8,0%.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato del 28/08/09, G.U. n.199/09)

ICI

Fabbricati rurali strumentali esclusi dall'imposta anche se il titolare non possiede terreni

Gli immobili strumentali all'attività agricola sono rurali se sono oggettivamente adibiti a tale attività, a prescindere dal fatto che l'utilizzatore sia il possessore del terreno agricolo. I fabbricati rurali sono esclusi dalla sfera di operatività dell'imposta comunale sugli immobili. Per l'accertamento del requisito della ruralità è determinante l'accatastamento effettuato dall'Agenzia del Territorio (categoria A/6 per le abitazioni e D/10 per gli immobili strumentali). Qualora l'accatastamento sia coerente con la qualifica di ruralità e lo stesso non sia stato impugnato dal comune, la ruralità deve ritenersi non più revocabile. In presenza di fabbricati privi di rendita catastale, la sussistenza dei requisiti di ruralità deve essere stabilita dal giudice investito della controversia riferita all'Ici.

(Corte di Cassazione, sent. n.18565/09)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI LUGLIO 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,3. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al -0,1%.

(Istat, comunicato, 12/08/09)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SETTORE DEL NO PROFIT: AL VIA L'OBBLIGO TELEMATICO PER ENTI E ASSOCIAZIONI

Con **Provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con lungo ritardo (la scadenza originaria era fissata al 31 gennaio 2009), il modello che le associazioni (ma anche le società di capitali sportive dilettantistiche) dovranno inviare all'Amministrazione Finanziaria per segnalare il possesso dei requisiti che consentono a tali soggetti di "decommercializzare" i proventi derivanti dalla loro attività.

Il modello, che dovrà essere inviato obbligatoriamente in forma telematica (utilizzando il *software* denominato "MODELLOEAS"), si presenta estremamente complesso in quanto trattasi di un vero e proprio questionario, composto da ben 38 punti, ai quali ciascuna associazione dovrà dare risposta. Le domande formulate nel modello sono, in molti casi, collegate tra loro e presuppongono una conoscenza molto approfondita della normativa che riconosce importanti agevolazioni fiscali.

Appare, quindi, indispensabile l'assistenza del proprio consulente, proprio per evitare che un'erronea e/o contraddittoria compilazione, inneschi successivi controlli tesi a disconoscere le agevolazioni fiscali applicate.

Prima di offrire una rappresentazione grafica del nuovo modello (reperibile comunque sul sito *web* dell'Agenzia Entrate), evidenziamo in *primis* quali sono i soggetti obbligati all'invio e quali, al contrario, ne sono esclusi e infine, quali sono i termini di presentazione dello stesso.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti gli enti di tipo associativo, con alcune esclusioni indicate in seguito.

L'obbligo, per espressa previsione normativa, riguarda anche le società di capitali sportive dilettantistiche introdotte dall'art.90 della L. n.289/02 (Finanziaria 2003). Per tali soggetti, attesa la particolare natura degli stessi, si presenteranno in taluni casi problemi di compilazione, posto che il modello risulta evidentemente "tarato" per gli enti di tipo di associativo.

Soggetti esclusi

Dal novero dei soggetti indicati in precedenza risultano esplicitamente esclusi dal nuovo obbligo telematico:

- ▶ le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art.6, L. n.266/91 (Legge quadro sul volontariato), che svolgono unicamente le attività commerciali marginali individuate con il D.M. datato 25.05.95;
- ▶ le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfetario di cui alla L. n.398/91;
- ▶ gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) che non svolgono attività commerciali.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

In relazione a tale ultima ipotesi di esclusione, occorre fare attenzione in quanto, le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciali che risultano, tuttavia, decommercializzate per effetto dell'applicazione delle agevolazioni fiscali contenute nel Tuir e nel DPR n.633/72 (si tratta di soggetti che possiedono spesso solo il codice fiscale), non sono escluse da tale obbligo in quanto, comunque, trattasi di soggetti che svolgono di fatto attività commerciale.

Termini di presentazione

Ai fini della prima presentazione del nuovo modello, occorre distinguere tra:

enti già costituiti alla data del 29.11.08 (data di entrata in vigore del D.L. 185/08)



il modello deve essere presentato entro il prossimo **30 ottobre 2009**.

enti costituitisi a partire dal 30.11.08



il modello va presentato entro **60 giorni dalla data di costituzione dell'ente**.

Per coloro che si sono costituiti tra il 30.11.08 ed il 30.08.09, in quanto il termine del 60° giorno successivo scade prima del 30.10.09, le istruzioni prevedono che il modello debba comunque essere presentato entro la data del **30 ottobre 2009**.

Una volta effettuato l'invio, lo stesso non deve essere ripetuto con cadenza annuale, ma va ripresentato solo qualora intervengano modifiche nei dati precedentemente comunicati (in questo caso, però, il modello deve essere interamente ricompilato). La comunicazione delle variazioni deve avvenire **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione. Laddove l'ente, in un dato momento, verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro sessanta giorni** dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "Perdita dei requisiti".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016




Oggetto: CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DAL 1° LUGLIO 2009

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.192/05, nell'ottobre 2005, in attuazione di specifiche disposizioni comunitarie relative al rendimento energetico nell'edilizia, il Legislatore ha introdotto, con decorrenze graduali, alcuni obblighi in materia di certificazione degli edifici, con l'intento di creare:

- prima di tutto, uno strumento di controllo successivo del rispetto delle prescrizioni (attuate in fase di costruzione) volte a migliorare le prestazioni energetiche;
- ma soprattutto uno strumento di informazione per l'acquirente (o per il conduttore, nel caso di locazione) dell'immobile, in relazione al suo trasferimento.

Il Legislatore, infatti, ha ritenuto che una preventiva esauriente conoscenza dell'efficienza e delle prestazioni energetiche degli edifici, e anche dei suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente più convenienti per il loro miglioramento, possa costituire presupposto per ottenere, anche per gli edifici esistenti, un costante e graduale miglioramento, anche in funzione di una miglior appetibilità sul mercato immobiliare.

Per ottenere questo obiettivo, in origine la norma prevedeva:



Da segnalare la differenza tra i due documenti: in estrema sintesi, al di là delle diverse funzioni, cambia anche il certificatore, che nel secondo caso deve rispondere a criteri di terzietà e indipendenza rispetto alla proprietà.

Senza entrare nel merito della gradualità della decorrenza, si segnala solo che gli obblighi erano differenti, fino al 1° luglio 2008, dopo il 1° luglio 2008 e dopo il 1° luglio 2009, a seconda che gli edifici fossero nuovi, radicalmente ristrutturati, agevolati o pubblici, oltre che in funzione della superficie utile. Per quanto interessa, dal 1° luglio 2009, l'obbligo di allegazione era previsto o riguardasse tutti gli edifici, a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie utile.

Nell'evoluzione normativa, con la conversione in legge del decreto n.112 nell'estate del 2008, è **stata disposta l'abrogazione** delle norme che dispongono:

- ▶ l'obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico;
- ▶ la sanzione della nullità "relativa" in caso di mancata allegazione o consegna.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

A seguito di tale abolizione, è apparsa certa la soppressione dell'obbligo di allegazione del certificato negli atti traslativi di edifici esistenti nelle regioni che non hanno legiferato dopo il D.Lgs n.192/05. Diverso, invece, il comportamento da adottare nelle regioni, come elencato di seguito, che hanno provveduto a disciplinare la materia.

Lo scorso 10 luglio, infine, sono state pubblicate in G.U. le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica (oltre agli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e regioni): il decreto, in assenza di specifiche previsioni, è entrato in vigore con la data del **25 luglio 2009**.

Come espressamente previsto, le Linee Guida si applicano laddove le singole regioni e province autonome non abbiano ancora adottato propri strumenti, e comunque sino all'entrata in vigore dei predetti strumenti. Inutile sottolineare come gli enti locali abbiano, quindi, ampia autonomia legislativa al riguardo.

Con l'emanazione delle Linee Guida, termina quindi il periodo transitorio in base al quale veniva utilizzato l'attestato di qualificazione energetica (AQE), ora definitivamente dismesso come documento di certificazione energetica, in favore dell'attestato di certificazione energetica (ACE), prima assente.

L'ambito applicativo

Indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici, dedicati ad uno dei servizi energetici coinvolti, la norma prevede l'obbligo della certificazione per tutti gli edifici appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- ⇒ edifici adibiti a residenza e assimilabili (case private, case vacanze, conventi, caserme, alberghi, ecc.);
- ⇒ uffici;
- ⇒ ospedali, cliniche, case di cura;
- ⇒ edifici adibiti ad attività ricreative o di culto;
- ⇒ edifici adibiti ad attività commerciali;
- ⇒ edifici adibiti ad attività sportive;
- ⇒ edifici adibiti ad attività scolastiche di qualsiasi livello.

Per converso, non sono soggetti *box*, cantine, depositi, autorimesse, ecc..

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare diversamente le diverse zone termiche, l'edificio sarà valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

La classificazione energetica

Gli edifici saranno classificati (un pò come accade con gli elettrodomestici) secondo una scala da A+ (classe migliore) a G (classe peggiore), in base agli elementi predisposti dalle citate Linee Guida di cui al D.M. del 26 giugno 2009.

L'elenco delle regioni che hanno legiferato in materia energetica

Di seguito (la fonte è il sito del Consiglio Nazionale del Notariato), si riporta uno schema relativo alle disposizioni predisposte dalle singole Regioni o Province autonome. Si noterà come rappresentino una minoranza rispetto all'intero territorio nazionale.

Le regole da applicare sono variabili, pertanto, in funzione del luogo ove è situato l'immobile (non necessariamente il luogo in cui avviene il rogito, quindi!).

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

REGIONE	NORMA	IN SINTESI	AUTOCERTIFICAZIONE PER CLASSE G?
Emilia Romagna	Delib. Ass. Legisl. n.156/08; Delib.G.R. n.1754/08.	Ai sensi degli artt.5.1 e 5.2 è previsto l'obbligo di dotazione, nonché ai sensi dell'art.5.5, l'obbligo di allegazione nell'ipotesi di trasferimento a titolo oneroso anche di singole unità immobiliari. Per la violazione di tali obblighi non sono previste sanzioni.	NO
Friuli-Venezia Giulia	L.R. n.5/07, in parte modificata dalla L.R. n.12/08.	All'art.39 co.4 è previsto che copia semplice del certificato energetico è depositata presso il Comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell'immobile all'atto della richiesta di agibilità dell'immobile. Nessuna previsione con riferimento alla fase di commercializzazione dell'immobile.	-
Liguria	L.R. n.22/07, modificata dalla L.R., n.42/08.	La regione Liguria aveva inizialmente previsto l'obbligo di allegazione ex art.28 co. 3 e 4 L. n.22/07 e la sanzione della nullità relativa nel caso di omessa allegazione, ex art.33 co.12 e 13; successivamente in linea con la disciplina nazionale, ha anch'essa abrogato le disposizioni anche sanzionatorie relative all'obbligo di allegazione. Rimane l'obbligo di dotazione di cui all'art.28 co.1 e 2, in vigore ormai per tutti gli edifici.	NO
Piemonte	L.R., n.13/07; Delibera n.43-11965 del 4/8/09.	L'art.5 ai co.1 e 2 prevede sia l'obbligo di dotazione che l'obbligo di allegazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari. Il regolamento attuativo è stato approvato dalla Regione Piemonte in data 4 agosto 2009. Dal 1° ottobre l'ACE deve essere allegato agli atti di trasferimento e di locazione. Sono previste sanzioni per la mancata allegazione.	SI
Puglia	L.R. n.13/08; nonché, Reg. n.24/07.	Analogamente a quanto detto per il Piemonte, manca il regolamento attuativo della Giunta regionale e perciò la norma regionale rimane inattuata.	-
Valle d'Aosta	Legge regionale, n.21/08.	Ai sensi dell'art.7 co.3 l'obbligo di allegazione rileva in ogni contratto di compravendita di un intero edificio o di singole unità immobiliari. Tuttavia, in base a quanto previsto dall'art.21 della L. 21/08 finché non sono assunte dalla giunta regionale le delibere attuative, trova applicazione la normativa transitoria nazionale.	SI
Lombardia	Delibera Giunta regionale del n.8745/08; nonché L.R. n.24/06, come modificata dalla L.R. n.10/09.	In base al combinato disposto dell'art.25 co.4-bis della L.R. 24/06 e dell'art.9 della Delibera del 2008 l'obbligo di allegazione è stabilito in relazione agli atti traslativi di edifici per i quali viene parimenti previsto l'obbligo di dotazione. Si distingue tra edifici per i quali viene richiesto o presentata DIA a decorrere dal 1 settembre 2007, e gli altri edifici, già esistenti, indicati nel punto 9.2 dello stesso art. 9 della delibera. Sono esclusi dall'allegazione gli atti traslativi a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nuda proprietà, diritti reali parziali, fusione, scissione societaria e atti divisionali. Ai sensi del punto 9.4, l'obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziali emessi nell'ambito di procedure esecutive individuali e concorsuali (purché iniziate dal 1° gennaio 2008). L'art.27 co.17-quinquies della L.R. 24/06 stabilisce che l'alienante che non ottempera l'obbligo di allegazione incorre nella sanzione amministrativa da €5 mila a €20 mila. Il successivo co.17-nonies stabilisce che il notaio che non abbia provveduto, anche giustificatamente, all'allegazione dell'ACE all'atto di trasferimento a titolo oneroso, deve inviare copia conforme dell'atto così ricevuto o autenticato, entro 15 giorni dalla registrazione, all'Organismo regionale di accreditamento, le cui funzioni per espressa previsione dell'art. 17 della Delibera del 2008, sono svolte dalla Cestec Spa. È ovvio, come tuttavia ribadisce la legge, che tale obbligo di trasmissione resta escluso per le ipotesi, sopra precisate, in cui non rilevi la disciplina energetica.	NO
Toscana	L.R.24 febbraio 2005.	La Regione non ha ancora provveduto all'emanazione del regolamento attuativo. Rinvia al contenuto delle Linee Guida Nazionali (D.M. 26/06/09) per quanto riguarda la trasmissione dell'attestato di certificazione energetica o dell'autocertificazione. La Legge Regionale, salvo che manca il regolamento attuativo, prevederebbe sanzioni in caso di mancata allegazione.	SI

Si deve necessariamente consigliare i Clienti interessati, pertanto, a verificare, nei casi di acquisti e/o vendite di immobili, se nella regione di competenza vigono regole particolari.

La complessità della materia, in ogni caso, rende opportuno e consigliabile contattare un notaio di fiducia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NASCE IL NUOVO MODELLO “F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI”

Con **Provvedimento direttoriale del 7 agosto 2009**, l'Agenzia delle Entrate ha apportato significative modifiche al modello “*F24 IVA immatricolazione auto UE*”, variandone la denominazione in “*F24 Versamenti con elementi identificativi*”.

Nel modello modificato, inoltre, sono state apportate variazioni delle dizioni dei seguenti campi:

- ▶ da “*Sezione Erario*” a “*Sezione Erario ed altro*”;
- ▶ da campo “*tipo veicolo (*)*” a campo “*tipo*”;
- ▶ la legenda “*(*) tipo veicolo: A autoveicolo, M motoveicolo, R rimorchio*” è eliminata;
- ▶ da “*numero telaio*” a “*elementi identificativi*”;
- ▶ da “*codice tributo*” a “*codice*”.

Il nuovo modello, così modificato, dovrà essere utilizzato per pagare:

- ➔ come in precedenza, l'imposta sul valore aggiunto ai fini dell'immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art.1, co.9 del D.L. n.262/06, conv. in L. n.286/06);
- ➔ altre tipologie di pagamento per le quali non è prevista la compensazione con crediti ed è prevista l'indicazione di particolari elementi identificativi (si tratta di ipotesi che verranno definite dall'Amministrazione Finanziaria, in occasione delle risoluzioni istitutive dei codici tributo utilizzabili nel nuovo modello; con la R.M. n.209/E/09 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare col nuovo modello F24 e relativi alla regolarizzazione delle colf e badanti).

Il citato Provvedimento individua, al fine di assicurare lo sviluppo delle necessarie modifiche alle procedure informatiche, un **periodo transitorio** (7 agosto 2009 – 11 gennaio 2010) nel quale - esclusivamente per i servizi on line delle banche e delle Poste Italiane Spa - resta valida la documentazione (ricevute, etc.) prodotta con le caratteristiche grafiche del modello “*F24 Iva immatricolazione auto UE*”.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AUTOTRASPORTO: CREDITO D'IMPOSTA TASSA AUTOMOBILISTICA 2009

Con il recente **D.L. n.78/09, convertito nella L. n.102/09**, è stata riproposta anche per il 2009 l'agevolazione già riconosciuta per l'anno 2008 e relativa al credito d'imposta spettante per una quota della tassa automobilistica pagata dai soggetti che svolgono attività di autotrasporto. L'art.15 co.8-*septies* del citato decreto, in merito alle concrete modalità di fruizione dell'agevolazione nonché alla definizione della misura del credito stesso, rinvia ad un successivo Provvedimento direttoriale.

Con **Provvedimento datato 6 agosto 2009**, l'Agenzia delle Entrate ha fissato la misura del credito d'imposta 2009 differenziandolo, come avvenuto lo scorso anno, in ragione della massa complessiva del veicolo, e precisamente:

MASSA MASSIMA COMPLESSIVA DEL VEICOLO	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA 2009
Compresa tra 7,5 e 11,5 t	38,50% della tassa automobilistica pagata per il 2009
Superiore a 11,5 t	77% della tassa automobilistica pagata per il 2009

Circa le concrete modalità di fruizione del credito d'imposta, il Provvedimento 6.08.09 richiede:

- ➔ la presentazione di uno specifico modello (reperibile sul sito *web* dell'Agenzia Entrate <http://www.agenziaentrate.it>), contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'interessato attesta la sussistenza delle condizioni necessarie alla fruizione del credito;
- ➔ l'invio di tale modello - anteriormente alla fruizione del credito stesso - a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, n. 21 - 65129 Pescara

La fruizione del credito d'imposta relativo all'anno 2009 avviene tramite modello F24. Con la **R.M. n.208/E/09**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo "6819" (si ricorda che il codice tributo utilizzato per il 2008 era il "6809").

SEZIONE ERARIO						SALDO (A - B)
IMPOSTE DIRETTE - IVA	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IVA	6819		2009		6.000,00	
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI						
codice ufficio	codice atto	TOTALE A		B		

Si segnala che in relazione al codice tributo "6819" è prevista anche la possibilità di compilare la sezione "importi a debito" per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all'art.13 del D.Lgs. n.472/97.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LAVORO ACCESSORIO: REGOLE APPLICATIVE E ADEMPIMENTI CONTABILI

La Manovra d'estate 2008 (D.L. n.112/08, convertito in L. n.133/08) ha disciplinato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, individuando nell'Inps il ruolo di concessionario del servizio.

L'applicazione della disciplina, avviata in via sperimentale in occasione delle vendemmie 2008 svolte da parte di studenti e pensionati, è stata estesa dalla **circolare Inps n.94 del 27 ottobre 2008** a tutte le attività agricole di carattere stagionale, sempre effettuate da studenti e pensionati, nonché alle attività agricole - anche non stagionali - svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari non superiore a €7.000.

Con provvedimenti successivi, è stato progressivamente ampliato l'ambito di applicazione di questa nuova disciplina. Si riportano di seguito i documenti di prassi che l'Inps ha emanato per commentare e disciplinare le nuove fattispecie introdotte:

dal 1° dicembre 2008, la Circolare Inps n.104	⇒	ha esteso l'ambito di applicazione del lavoro accessorio ai settori del commercio, turismo e servizi;
con la Circolare n.44/09	⇒	l'Inps ha fornito indicazioni per l'applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico;
con la Circolare n.76/09	⇒	l'Inps ha chiarito le modalità applicative per l'impresa familiare operante nell'ambito del commercio, del turismo e dei servizi;
Con la Circolare n.88/09	⇒	l'Inps ha fornito indicazioni in merito all'ampliamento dell'ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi della L. n.33/09 (conversione del D.L. n.5/09).

Si evidenziano, ora, le principali caratteristiche della disciplina relativa al lavoro occasionale di tipo accessorio, mettendo in evidenza sia l'aspetto soggettivo che oggettivo e fornendo una rappresentazione contabile di questo tipo di rapporto nei casi in cui "datore di lavoro" sia un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Definizione di lavoro occasionale di tipo accessorio

È una particolare modalità di prestazione lavorativa, inizialmente prevista dalla L. n.30/02. La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso "*buoni lavoro*" (detti anche "*voucher*").

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Con tali buoni viene garantita sia la copertura previdenziale presso l'Inps che quella assicurativa presso l'Inail.

Lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Vantaggi

Per il committente	Per il prestatore
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.	Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

Chi può impiegare lavoro occasionale di tipo accessorio

I committenti, cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale, possono essere:

- ➔ famiglie;
- ➔ enti senza fini di lucro;
- ➔ soggetti non imprenditori;
- ➔ imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi;
- ➔ imprenditori agricoli;
- ➔ imprenditori operanti in tutti i settori.

In caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico (co.1, lett.d, art.70 del D.Lgs n.276/03 modificato dalla L. n.33/09).

Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

Chi può svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

- ⇒ **pensionati:** titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- ⇒ **studenti nei periodi di vacanza:** sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art.22, co.1, lett.f, L. n.133/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Per periodi di vacanza si intendono (circolare n.4/05 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
 - ▶ per vacanze natalizie il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
 - ▶ per vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- ▶ per vacanze estive i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art.70, co.1, lett.e) modificato dalla L. n.33/09). Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo;

- ⇒ **le altre categorie di prestatori**, comprese le casalinghe, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, e per l'anno 2009 i cassintegrati, i titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma;
- ⇒ i **prestatori extracomunitari** possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o nei periodi di disoccupazione se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le prestazioni occasionali accessorie **non consentono** né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari. I prestatori possono attualmente svolgere le attività previste dalla norma, come regolamentate dalle circolari applicative nell'ambito agricolo, nel settore del commercio, turismo e servizi e nel settore domestico.

Attività che consentono l'utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio

In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell'ambito:

- ⇒ di lavori domestici;
- ⇒ di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- ⇒ dell'insegnamento privato supplementare;
- ⇒ di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici);
- ⇒ in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
- ⇒ di attività agricole rese a favore di:
 - ▶ imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett.e);
 - ▶ imprenditori con volume d'affari non superiore a €7.000, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
- ⇒ dell'impresa familiare di cui all'art.230-*bis* c.c., limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett.b, d, h, sia per altre attività; della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- ⇒ in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati;
- ⇒ qualsiasi settore produttivo, in via sperimentale per il 2009, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art.19, co.10 della L. n.2/09.

Limiti economici per il prestatore

Per il prestatore, l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a **€5.000 nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente**. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di €6.660. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

disoccupazione speciale per l'edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per l'anno 2009, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di **€3.000 per anno solare**.

Limiti economici per il committente

Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di **€10.000, per anno fiscale**.

Il sistema dei buoni (voucher)

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei buoni, il cui valore nominale è **pari a €10**.

È, inoltre, disponibile un buono multiplo, del valore di **€50** equivalente a cinque buoni non separabili. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del *voucher* da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi **pari a €7,50**. Il valore netto del buono multiplo da €50, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a €37,50.

Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari di cui all'art.70, co.1, lett.g) del D.Lgs. n.276/03 - per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato - il valore nominale del *voucher* è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell'Inail (4%) e di una quota al concessionario (Inps) pari al 5%, per la gestione del servizio. Pertanto, il valore netto del *voucher* da €10 nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è in tal caso pari a €5,80, mentre il valore netto del buono multiplo da €50, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è pari a €29.

I buoni (*voucher*) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi Inps. I buoni cartacei acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

Acquisto buoni lavoro

L'acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante due procedure:

⇒ cartacea

⇒ telematica: essa è accessibile dalla pagina **Accesso ai servizi** del sito istituzionale www.inps.it.

Le prestazioni occasionali accessorie rese nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'art.70, co.1, lett.g) del D.Lgs. n.276/03 per cui si utilizzano i buoni a contribuzione ordinaria - è previsto esclusivamente l'utilizzo della procedura con *voucher* telematico.

Riscossione buoni lavoro

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile


10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Per consentire la riscuotibilità del *voucher* presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Inps **raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro**, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

Fac simile di voucher

PERIODO PRESTAZIONE dal/...../..... al/...../..... <small>(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)</small>		VOUCHER MULTIPLO <i>Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio</i>		
CODICE FISCALE DATORE DI LAVORO	203082563444537 BUONO LAVORO VALORE NETTO € 7,50 <i>Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio</i> BUONO LAVORO VALORE NETTO € 7,50 <i>Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio</i> BUONO LAVORO VALORE NETTO € 7,50 <i>Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio</i> BUONO LAVORO VALORE NETTO € 7,50 <i>Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio</i> BUONO LAVORO VALORE NETTO € 7,50 <i>Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio</i>			
CODICE FISCALE LAVORATORE				
FIRMA LAVORATORE				
>800002006090601<			>800002006090601<	Valore netto pagabile Euro 37,50 

Registrazioni contabili

Come già affermato in precedenza, il valore nominale del *voucher* (o buono lavoro) è comprensivo:

- ⇒ della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore;
- ⇒ della contribuzione a favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%);
- ⇒ di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Circa il valore nominale si è detto che lo stesso è pari a:

€10 nominali in caso di <i>voucher</i> singolo	⇒	il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, sarà quindi pari a €7,50 .
€50 nominali in caso di <i>voucher</i> multiplo	⇒	il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a €37,50 .

Gli elementi del buono lavoro

10 x 13% = 1,3 contribuzione Inps 10 x 7% = 0,70 copertura assicurativa Inail 10 x 5% = 0,50 compenso al concessionario Inps 10 - 1,3 - 0,70 - 0,50 = €7,50 somma netta per il lavoratore
--

⇒ Acquisto dei buoni lavoro presso l'Inps

xx/xx/xxxx

Cassa voucher	a Banca c/c	100
---------------	-------------	-----

Descrizione: acquisto n°10 buoni lavoro

⇒ Utilizzo della prestazione di lavoro accessorio

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

xx/xx/xxxx

Diversi	a Cassa voucher	10
---------	-----------------	----

Descrizione: utilizzato n°1 buono lavoro

COSTO LAVORO ACCESSORIO	7,50
CONTRIBUTI INPS LAVORO ACCESSORIO	1,30
COSTO INAIL LAVORO ACCESSORIO	0,70
COMPENSO CONCESSIONARIO INPS	<u>0,50</u>

➔ **Restituzione all'Inps dei buoni lavoro non utilizzati**

xx/xx/xxxx

banca	a Cassa voucher	90
-------	-----------------	----

Descrizione: restituzione n°9 buoni lavoro non utilizzati

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: LA DETASSAZIONE DAL REDDITO D'IMPRESA DEGLI INVESTIMENTI IN
MACCHINARI E ATTREZZATURE (C.D. AGEVOLAZIONE TREMONTI-TER)**

L'articolo 5 del D.L. n.78/09, convertito dalla L. n.102/09, ha previsto un'agevolazione consistente in una detassazione, calcolata sul 50% del valore degli investimenti in macchinari e attrezzature nuovi individuati alla divisione 28 della tabella Ateco 2007.

La possibilità di fruire della detassazione è concessa a tutti i titolari di reddito d'impresa, sia organizzati in forma individuale che societaria, ed a prescindere dal regime contabile adottato, per gli **investimenti effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010**.

Il beneficio opera solo ai fini delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) e non ai fini Irap. In pratica, l'agevolazione permette di dedurre il valore di acquisizione di un cespite per una volta e mezzo (per intero mediante il processo di ammortamento e per il 50% mediante la variazione in diminuzione nell'anno di acquisto).

Soggetti ammessi e soggetti esclusi

Possono fruire dell'agevolazione Tremonti-ter tutti coloro che producono reddito di impresa, e in particolare:

- imprese individuali;
- società di persone;
- società di capitali ed enti commerciali;
- consorzi tra imprese;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti non commerciali (che producono reddito d'impresa);
- banche e assicurazioni.

La detassazione spetta anche agli imprenditori che si trovano nel regime delle nuove attività produttive (c.d. neo-attività), e nel regime dei contribuenti minimi.

Sono, al contrario, esclusi:

- persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'art.32 del Tuir;
- enti non commerciali non titolari di reddito di impresa;
- esercenti arti e professioni.

Investimenti agevolabili e condizioni per fruire dell'agevolazione

L'investimento deve essere effettuato in un bene nuovo strumentale all'attività (sono esclusi i beni acquisiti per la successiva rivendita) rientrante nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (per una sua elencazione dettagliata si veda la precedente circolare di luglio).

Si tratta di una serie di beni strumentali dai quali sono esclusi beni di particolare rilevanza quali immobili, autoveicoli, computers, mobili e arredi.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Nella versione originaria del D.L. n.78/09 si parlava di investimenti di beni strumentali senza specificare il fatto che gli stessi dovessero essere “nuovi”. Il requisito di novità è stato introdotto dalla Legge di conversione n.102/09 in vigore dal 5 agosto 2009. Pertanto, si attende un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di fruire dell’agevolazione per i beni usati acquistati tra il 1° luglio 2009 e il 4 agosto 2009.


Il beneficio viene revocato nel caso in cui il contribuente ceda il bene agevolato o lo destini a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, ovvero nel caso di cessione del bene a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, indipendentemente da limiti temporali. L’acquisto può avvenire:

- ▶ direttamente;
- ▶ mediante contratto di *leasing*;
- ▶ o essere effettuato mediante un contratto di appalto.

Può costituire “nuovo” investimento anche l’autoproduzione, mediante l’utilizzo di beni usati, purché il valore del bene usato non sia prevalente rispetto al valore complessivo. Ai fini dell’individuazione del momento di rilevanza dell’investimento, contano la consegna del bene (risultante da DDT o da verbale di consegna e collaudo) o l’ultimazione dei lavori di realizzazione, senza la necessità che il bene entri in funzione nel periodo agevolato. I contribuenti che svolgono attività considerate a rischio di incidenti sul lavoro al fine di beneficiare dell’incentivo in esame devono essere in possesso della documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni sancite dal D.Lgs. n.334/99.

Quantificazione del valore fiscale dell’investimento

Il costo dei beni agevolati comprende:



Gli interessi passivi e le spese generali iscritti correttamente in bilancio ad aumento del costo (principio contabile Oic n.16) rilevano nella determinazione del valore fiscale agevolabile.

Il costo va, invece, assunto al netto di eventuali contributi conto impianti ricevuti per l’acquisto. Nel caso di acquisizione mediante contratto di *leasing*, il valore fiscale dell’investimento è individuabile nel costo di acquisto sostenuto dalla società concedente, comprensivo dell’eventuale Iva indetraibile per l’utilizzatore.

Per gli investimenti realizzati mediante appalto concesso a terzi rilevano i corrispettivi già liquidati alla data di consegna del bene.

Per le opere realizzate in economia si ricomprendono nel costo di fabbricazione:

- ▶ i materiali e la mano d’opera diretta;
- ▶ le spese di progettazione;
- ▶ i costi per forniture esterne;
- ▶ e una quota parte delle spese generali di fabbricazione se l’attività di costruzione in economia non ha carattere occasionale, secondo i criteri definiti dal principio contabile Oic n.16 (par.D.II.b).

Le modalità di effettiva fruizione del beneficio

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in Unico 2010, mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre 2010 avranno effetto in Unico 2011 (la diminuzione delle imposte rileverà solo sul calcolo del saldo e non sui versamenti degli acconti).

Pertanto, il risparmio fiscale effettivo avverrà solo alla data di scadenza del saldo delle relative annualità: 16/6/10 piuttosto che 16/06/11.

La variazione in diminuzione corrispondente alla misura dell'agevolazione non prevede limiti quantitativi, sicché se si genererà una perdita fiscale, la stessa sarà fruibile tramite le ordinarie regole di utilizzo delle perdite formate in regime di impresa.

Esempio

Vediamo di delineare con un esempio le caratteristiche del beneficio, nell'ipotesi che fruisca dell'agevolazione una società di capitali a fronte di un acquisto avvenuto entro il 31 dicembre 2009:

	Caso 1	Caso 2	Caso 3
reddito fiscale ante detassazione	€40.000	€20.000	0
investimento effettuato il 3/10/09	€60.000	€60.000	€60.000
detassazione (var -)	€30.000	€30.000	€30.000
reddito post detassazione	€10.000	€- 10.000	€- 30.000
Ires dovuta (27,50%)	€2.750	€0	€0
risparmio fiscale tremonti - ter	€8.250	€5.500	€0
Nel caso 1	 il risparmio fiscale effettivo si traduce nel versamento di una minore Ires se a fronte della detassazione rimane un reddito positivo: in questo caso il risparmio è pari al 27,5% della metà del valore dell'investimento effettuato.		
Nel caso 2	 la variazione in diminuzione genera una perdita fiscale ed il risparmio è ricollegabile all'azzeramento dell'imposta sul reddito ante detassazione al quale deve essere aggiunto il risparmio futuro legato al rinvio della perdita nei successivi esercizi.		
Nel caso 3	 il risparmio consisterà nel solo rinvio della perdita fiscale		
Nel caso di imprese soggette ad Irpef (imprese individuali, società di persone e società di capitali in regime di trasparenza)	 l'agevolazione opera con le stesse modalità: essendo, però, i redditi delle persone fisiche tassati con aliquota progressiva a scaglioni di reddito, la quantificazione del beneficio fiscale derivante dall'investimento agevolato è variabile in funzione del reddito complessivo del contribuente.		

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DETASSAZIONE DEL 3% DEGLI AUMENTI DI CAPITALE PERFEZIONATI DA PERSONE FISICHE DAL 5/08/09 AL 5/02/10

L'articolo 5, co.3-ter, del D.L. n.78/09, convertito dalla L. n.102/09, ha previsto l'esclusione da imposizione fiscale di un importo pari al 3% degli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche in società di persone o in società di capitali, entro il limite di €500.000, nel periodo intercorrente tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010.

L'importo, pari al 3% dell'aumento di capitale, costituirà una deduzione dal reddito da applicarsi nell'anno in cui è perfezionata l'operazione e nei quattro successivi, portando quindi all'effettivo beneficio consistente nell'esclusione dal reddito della società del 15% dell'aumento di capitale perfezionato. Il beneficio opera ai fini delle imposte sui redditi (Irpef o Ires), mentre è dubbio (si attende un chiarimento ministeriale) se si applichi o meno anche all'Irap.

Soggetti ammessi al beneficio

Il *bonus* per le ricapitalizzazioni è riservato alle società di capitali e alle società di persone (comprese le società semplici) che, tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010, aumenteranno il proprio capitale mediante conferimenti. Occorre che l'aumento di capitale sia sottoscritto da soci persone fisiche, indipendentemente dal loro *status* di privati o di imprenditori individuali. Se nella compagine sociale sono compresi sia società sia persone fisiche, l'aumento di capitale agevolabile sarà rilevante solo per l'importo conferito da queste ultime. Sono esclusi dal beneficio:

- le imprese individuali;
- le imprese familiari;
- i professionisti e gli studi associati.

Le tipologie di aumenti di capitale agevolabili

Per poter fruire dell'incentivo occorre un formale aumento di capitale deliberato con atto notarile. Il conferimento può avvenire in danaro o in natura. La sottoscrizione da parte dei soci deve essere accompagnata dal conferimento dei beni in natura ovvero, se le quote sono liberate in danaro, dal versamento di almeno il 25% delle somme. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti è necessaria la perizia di un esperto nominato dal Tribunale (per le Spa) ovvero la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (per le Srl). Nel caso di società a responsabilità limitata, oltre al conferimento in danaro o in natura, è possibile effettuare un conferimento d'opera, garantito da polizza assicurativa o garanzia fideiussoria. Per le società di persone, nel caso di conferimento in natura non è prevista alcuna perizia.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i versamenti soci a fondo perduto;
- i versamenti soci in conto futuro aumento di capitale;
- gli utili conseguiti non distribuiti girati a riserva;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- il passaggio di riserve a capitale;
- gli aumenti di capitale che non derivano da conferimenti.

Le modalità di fruizione del beneficio

Il vantaggio fiscale derivante dal conferimento è stabilito nel 3% dell'aumento di capitale effettuato dalle persone fisiche socie, col tetto massimo pari a €500.000. Tale detassazione è prevista per cinque periodi d'imposta:



Per ogni periodo d'imposta, andrà effettuata una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi della società interessata dall'aumento di capitale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INTERVENTI CONTRO L'UTILIZZO DEI PARADISI FISCALI: INASPRIMENTO DELLE SANZIONI E SCUDO FISCALE

Con la recente Manovra d'Estate, il governo è intervenuto pesantemente disincentivando l'utilizzo di Paradisi fiscali:

- ➔ da un lato inasprendo le sanzioni in caso di violazione degli obblighi sul monitoraggio valutario;
- ➔ dall'altro riproponendo lo "Scudo fiscale" quale via di uscita che permette ai contribuenti di regolarizzare o rimpatriare gli investimenti esteri.

La Manovra d'estate, inoltre, ha esteso la disciplina sulle "*controlled foreign companies*" anche ai Paesi diversi dai Paradisi fiscali, al fine di contrastare gli arbitraggi internazionali.

Siamo in attesa di alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni per violazioni valutarie

L'art.12, D.L. n.78/09, conv. con modifiche dalla L. n.102/09, ha sensibilmente inasprito le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale nel caso in cui l'investimento estero suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia sia stato effettuato in un Paradiso fiscale.

La norma trova applicazione soprattutto in relazione alla presentazione del Modulo RW allegato a Unico che, come noto, è destinato a raccogliere le segnalazioni degli investimenti esteri suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

D'ora in avanti, se il contribuente non segnala un investimento estero detenuto in un Paradiso fiscale, si presume che l'intero ammontare dell'investimento stesso costituisca materia imponibile. In questi casi, inoltre, è previsto anche il raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.1 del D.Lgs. n.471/97.

Si ricorda che le sanzioni ordinarie nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi vanno dal 120 al 240% delle imposte dovute con un minimo di €258;



co.
1

mentre in caso di indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito.



co.
2

Quindi, le sanzioni vanno dal 240% al 480% oppure dal 200% al 400% a seconda dei casi. Inoltre, ai sensi dell'art.1, co.3, le sanzioni sopra richiamate sono aumentate di un terzo in quanto le violazioni riguardino redditi prodotti all'estero.

Per determinare i Paesi a fiscalità privilegiata, il Legislatore ha fatto riferimento a quelli individuati nel D.M. 4.05.99, in G.U. 10.05.99, n.110, e D.M. 21.11.01, in G.U. del 23.11.01, n.273.

Oltre ai classici Paradisi fiscali, sono ricompresi nella *black list* anche il Lussemburgo e la Svizzera.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Si segnala, infine, che la sanzione amministrativa inerente gli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, fissata da tempo nella misura che va dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati, è stata innalzata dall'art.13-bis, co.7, D.L.78/09 e risulta ora fissata in una misura variabile dal 10% al 50%.

Esempio

L'Amministrazione Finanziaria scopre che Tizio, persona fisica fiscalmente residente in Italia, ha un conto corrente fruttifero in Svizzera, per un ammontare di un milione di euro, non segnalato nel Modulo RW.

In questo caso, oltre alla sanzione dal 10% al 50% dell'investimento non dichiarato, in considerazione del fatto che la Svizzera è inclusa nella *black list*, si presume che il milione di euro costituisca reddito imponibile in capo al contribuente ed interviene il raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Scudo fiscale

L'art.13-bis, D.L. n.78/09, ha reintrodotto a distanza di anni lo Scudo fiscale, istituendo un'imposta straordinaria sulle attività patrimoniali e finanziarie detenute al di fuori dello Stato, in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario di cui al D.L. 167/90, ossia, in sostanza, le attività finanziarie non segnalate all'Agenzia delle Entrate nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi (Modulo RW).

L'imposta sostitutiva corrisponde, in sostanza, al 5% dell'investimento estero detenuto in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario.

Le attività estere devono essere necessariamente rimpatriate se collocate al di fuori dell'Unione Europea, oppure possono essere semplicemente regolarizzate se detenute all'interno della UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. La regolarizzazione comporta la semplice emersione delle attività estere non dichiarate mentre il rimpatrio consiste nel trasferimento in Italia delle predette attività.

Lo Scudo interessa le seguenti attività:

- le somme di denaro;
- le altre attività finanziarie, quali azioni quotate e non quotate, le quote di società non rappresentate da titoli;
- i titoli obbligazionari;
- i certificati di massa;
- le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
- gli immobili;
- le quote di diritti reali;
- le multiproprietà;
- gli oggetti preziosi;
- le opere d'arte.

I soggetti che intendono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione devono presentare una dichiarazione riservata ad uno dei seguenti intermediari finanziari:

- banche italiane;
- società d'intermediazione mobiliare previste dall'art.1, co.1, lett.e), T.U. disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n.58/98;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- ▶ società di gestione del risparmio previste dall'art.1, co.1, lett.o), dello stesso T.U., limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- ▶ società fiduciarie di cui alla L. n.1966/39;
- ▶ agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art.201 del predetto Testo unico;
- ▶ Poste italiane Spa;
- ▶ stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

L'imposta sostitutiva si applica sulle attività detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010.

Estensione della disciplina CFC ai Paesi "white list"

L'art.13 ha previsto un'applicazione della disciplina Cfc anche ai soggetti controllati che, pur non risiedendo in Paradisi fiscali, presentano le seguenti condizioni:

- subiscono una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi infragruppo (anche si carattere finanziario).

La nuova estensione della disciplina *controlled foreign companies* trova applicazione solo in ipotesi di controllo (art.167) e non anche di collegamento (art.168).

Le disposizioni appena illustrate non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. A tal fine, il contribuente dovrà presentare un interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate.

Inasprimento disciplina Cfc per i Paradisi fiscali

L'art.13 del D.L. n.78/09 ha, inoltre, modificato la prima esimente per evitare la tassazione per trasparenza in Italia sui redditi prodotti dall'impresa partecipata collocata nel Paradiso fiscale.

Ora non è più sufficiente, come un tempo, che la società estera svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, essendo anche richiesto che la stessa avvenga nel mercato dello Stato estero.

Esempio

Un soggetto italiano detiene una partecipazione di controllo o collegamento in una società di Hong Kong. In passato è stato presentato interpello all'Agenzia delle Entrate dimostrando che la struttura estera svolge una effettiva attività commerciale. L'Agenzia ha quindi riconosciuto la possibilità di evitare la tassazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti dal soggetto estero. A seguito delle recenti modifiche, questa condizione non risulta più sufficiente in quanto è ora richiesto che il mercato di sbocco della società estera (la maggior parte del fatturato) sia prevalentemente quello di Hong Kong.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1° GENNAIO 2010 REGOLE PIÙ SEVERE PER CONTRASTARE LE COMPENSAZIONI CON CREDITI IVA INESISTENTI O NON SPETTANTI

Con l'articolo 10 del D.L. n.78/09 (convertito nella L. n.102/09), vengono introdotte nuove misure che renderanno più complicato l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia del credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale, che dei crediti Iva evidenziati nelle denunce trimestrali (modelli TR).

In chiusura, il citato art.10 rinvia ad un decreto ministeriale il compito di innalzare il limite massimo per le compensazioni, attualmente fissato a €516.456. Con decorrenza 1° gennaio 2010, tale limite potrà essere incrementato fino ad arrivare ad €700.000.

In merito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni – anche considerato che il citato decreto nulla di specifico dispone in proposito – è opportunamente intervenuta l'Agenzia delle Entrate per precisare, con comunicato Stampa datato 2 luglio 2009, che le nuove regole si applicano (ad eccezione di una disposizione di cui diremo in seguito) con decorrenza 1° gennaio 2010.

Ciò significa che la compensazione dei crediti Iva trimestrali riferiti al 2009 (modelli TR presentati in tale anno) può ancora essere effettuata secondo le regole ad oggi note (e cioè utilizzo a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento).

Le rilevanti novità, che condurranno ad una revisione dei comportamenti e delle procedure finora adottate dai contribuenti - possono essere così riassunte:

⇒ **Dichiarazione preventiva:** dal 2010, la compensazione di crediti Iva annuali o trimestrali per un importo annuo superiore ad €10.000 sarà ammessa unicamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o della denuncia trimestrale (modello TR) dalla quale il credito emerge.

ESEMPI

- ▶ Credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2010 (anno 2009) presentata nel mese di marzo 2010: utilizzabile in compensazione dal 16 aprile 2010;
- ▶ Credito risultante dal modello TR relativo al primo trimestre 2010 presentato nel mese di aprile 2010: utilizzabile dal 16 maggio 2010.

⇒ **Dichiarazioni con obbligo di apposizione del visto di conformità:** dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva (annuali o trimestrali) per oltre €15.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione sulla dichiarazione del "visto di conformità". Questo strumento previsto dall'art.2, co.2, del D.M. n.164/99, che consiste in una verifica di regolarità formale delle dichiarazioni, potrà essere rilasciato tra gli altri da dottori commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, iscritti nei ruoli degli esperti delle CCIAA, ecc.; in alternativa, se presente, può rilasciare il visto il soggetto incaricato del controllo contabile (revisore). Il visto non è richiesto, invece, per le richieste di rimborso dei crediti.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- ⇒ **Anticipazione della dichiarazione Iva presentata in forma autonoma ed esonero dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva:** per accelerare i tempi di utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, è prevista la possibilità di "anticipare" la presentazione della dichiarazione "sganciandola" dalla dichiarazione unificata. Se la presentazione della dichiarazione annuale avviene entro il mese di febbraio, il contribuente sarà esonerato dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva (in proposito, il limite di volume d'affari entro il quale le persone fisiche sono esonerate dall'obbligo di presentare la Comunicazione passa – a seguito di arrotondamento per difetto - dai 50 milioni delle vecchie lire a €25.000).
- ⇒ **Cambiano le modalità per la richiesta a rimborso del credito annuale Iva:** vengono rimandate ad un Provvedimento direttoriale di futura emanazione le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi. Con tutta probabilità (lo si desume dal contenuto della relazione accompagnatoria al D.L. n.78/09), verrà soppresso il modello VR in favore della presentazione della dichiarazione annuale Iva come unica sede per la richiesta del rimborso.
- ⇒ **Procedure di compensazione:** viene previsto, per coloro che intendono compensare crediti annuali o infrannuali per importi superiori a €10.000, l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Sarà un Provvedimento direttoriale da emanare entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.78/09 a fissare le relative modalità tecniche.
- ⇒ **Inasprimento delle sanzioni per compensazione di crediti inesistenti:** dopo la stretta operata prima con il D.L. n.185/08 (sanzione dal 100% al 200% dell'importo indebitamente compensato) e poi con il D.L. n.5/09 (sanzione stabilita al 200% per utilizzi indebiti superiori ad €50.000 annui), l'art.10 del D.L. n.78/09 stabilisce anche che tali sanzioni non possono godere della definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 del D.Lgs. n.472/97, consistente nella riduzione ad un quarto delle sanzioni. Questa disposizione trova già applicazione in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto legge. Si propone di seguito, in ragione delle diverse modifiche succedutesi in breve tempo, una rappresentazione schematica delle sanzioni applicabili ai casi di compensazioni di crediti inesistenti e non spettanti.

violazione	In vigore fino al 28.11.08	In vigore dal 29.11.08 fino al 10.02.09 (D.L. 185/08)	In vigore dal 11.02.09 fino al 30.06.09 (D.L. 5/09)	In vigore dal 01.07.09 (D.L. 78/09)
Compensazione di crediti non spettanti	Sanzione del 30% non definibile	Sanzione del 30% non definibile	Sanzione del 30% non definibile	
Compensazione di crediti inesistenti	Sanzione del 30% non definibile	Sanzione dal 100% al 200%	Sanzione dal 100% al 200%	Esclusa definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 D.Lgs. 472/97
Compensazione di crediti inesistenti per importo superiore a €50.000 nell'anno solare	Sanzione del 30% non definibile	Sanzione dal 100% al 200%	Sanzione del 200%	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONDIZIONI BANCARIE UNIFORMI E NUOVE TUTELE PER I CLIENTI

Con la conversione in legge del D.L. n.78/09 (c.d. Manovra estiva), assumono valenza definitiva talune disposizioni in materia di uniformazione delle condizioni applicate dalle banche su operazioni frequentemente poste in essere dalla clientela.

Nella tabella che segue sono riepilogati i termini massimi di valuta e di disponibilità economica previsti dalla norma per assegni bancari, circolari e bonifici.

Termini massimi di valuta per il beneficiario (nullo ogni diverso accordo)	dal 01.11.09	▶ bonifici bancari ▶ assegni circolari	1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento
		▶ assegni bancari	3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
Termini massimi di disponibilità economica per il beneficiario (nullo ogni diverso accordo)	dal 01.11.09	▶ bonifici bancari ▶ assegni circolari	4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
		▶ assegni bancari	5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
	dal 01.04.10	▶ bonifici bancari ▶ assegni circolari ▶ assegni bancari	4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

Gli interventi, con non poche lamentele del sistema bancario, hanno anche riguardato azioni di contrasto alle abitudini degli Istituti di aggirare il divieto di applicazione della **commissione di massimo scoperto**, introdotto dal decreto anticrisi del 2008, mediante l'introduzione di commissioni (con le più svariate denominazioni) applicate per la messa a disposizione di finanziamenti (con l'assurda situazione di giungere a importi più elevati rispetto al passato).

Pertanto, è previsto, sempre a decorrere dal 5 agosto 2009, che qualsiasi corrispettivo sugli affidamenti non potrà essere richiesto in misura superiore allo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento. Eventuali richieste in esubero rendono nullo il patto di remunerazione.

Infine, segnaliamo l'ulteriore disposizione in tema di regola per la **variazione dell'Istituto di credito che ha erogato mutui** (c.d. *surrogazione*); è infatti previsto che, a decorrere dal 5 agosto 2009, nel caso in cui la surrogazione non si completi entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal nuovo Istituto al precedente (ovviamente su impulso del mutuatario), quest'ultimo sia tenuto a corrispondere al cliente un risarcimento nella misura dell'1% del valore del mutuo, per ciascun mese o frazione di ritardo.

La banca chiamata al risarcimento potrà eventualmente rivalersi sul nuovo Istituto, qualora a questo fosse imputabile la responsabilità dei ritardi.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario.

Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 settembre al 15 ottobre 2009, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Martedì 15 settembre

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Mercoledì 16 Settembre

▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 settembre** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

▪ **Versamenti Iva**

Scade mercoledì **16 settembre**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto 2009 (codice tributo 6008).

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 settembre 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di agosto, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno, scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di agosto relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

▪ **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **16 settembre** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre mercoledì **16 settembre** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 settembre 2009** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la **settima rata** del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi del 4% annuo a decorrere dal 16 marzo.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

- **Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre** deve essere effettuato il versamento della **quarta rata** (con applicazione degli interessi annui del 4%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **16 settembre** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo, devono effettuare il versamento **della quarta rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre** deve essere effettuato il versamento della **terza rata** (con applicazione degli interessi annui del 4%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **16 settembre**, i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

versamento **della terza rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre**, i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della **quarta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il **16 settembre**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **quarta rata** dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre**, i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il **16 settembre**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre**, i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della quarta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il **16 settembre**, i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre**, i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della terza rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il **16 settembre** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte**

Entro il **16 settembre**, i soggetti in questione devono effettuare il versamento della rata in scadenza, maggiorata degli interessi del 4% annuo, dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009. Sempre entro il **16 settembre**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16/03. I soggetti in questione potevano differire il versamento della prima (o unica) rata di trenta giorni rispetto al termine ordinario del 16.07.09; in tal caso, l'importo da versare andava maggiorato dello 0,40%.

Lunedì 21 Settembre

▪ **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 20 agosto con sanzione ridotta al 2,50% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Dal momento che il termine di versamento cade di domenica, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo (in tal senso dispone infatti la circolare n.50/02, risposta 19.5).

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di agosto**

Il **21 settembre 2009** scade il termine ultimo (essendo il 20 domenica) per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade il **21 settembre** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

Lunedì 28 Settembre

▪ **Ravvedimento per mancata presentazione del modello UNICO cartaceo**

Ultimo giorno utile per i contribuenti non obbligati alla presentazione del modello Unico 2009 in via telematica per sanare il mancato inoltro dello stesso entro il termine previsto del 30 giugno 2009. L'invio viene effettuato presso gli uffici postali. I soggetti in questione possono comunque evitare il ricorso all'istituto del "ravvedimento operoso" optando per l'invio telematico del modello Unico 2009 direttamente o a mezzo di un intermediario abilitato.

Mercoledì 30 Settembre

▪ **Presentazione del modello EMens**

Entro il **30 settembre** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMENS contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

coordinate e continuative (a progetto e non) di lavori autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.09. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti, anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

▪ **Persone fisiche non titolari di partita Iva che non sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires "trasparenti" cui si applicano gli Studi di settore e che hanno rateizzato le imposte e i contributi risultanti da Unico 2009**

Il **30 settembre 2009** scade il versamento della:

- ⇒ **quarta rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009, se il primo versamento è stato effettuato il 16 luglio 2009;
- ⇒ **quinta rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009, se il primo versamento è stato effettuato il 16 giugno 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

▪ **Persone fisiche non titolari di partita Iva e che sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires "trasparenti" cui si applicano gli Studi di settore**

Il **30 settembre 2009** scade il versamento della:

- ⇒ **terza rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009, se il primo versamento è stato effettuato il 5 agosto 2009;
- ⇒ **quarta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009, se il primo versamento è stato effettuato il 6 luglio 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

▪ **Presentazione dichiarazione Ici**

Scade il **30 settembre** il termine per la presentazione della dichiarazione Ici riferita all'anno 2008 con riferimento ai soggetti persone fisiche obbligate alla trasmissione telematica della dichiarazione, ovvero non obbligate ma che hanno scelto tale modalità di presentazione.

Sempre il **30 settembre** scade il termine per regolarizzare i versamenti Ici riferiti all'anno 2008, non effettuato o effettuati in misura ridotta, con sanzione del 3%.

▪ **Trasmissione telematica modello Unico 2009**

Scade il **30 settembre 2009** il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi Unico 2009 direttamente da parte dei contribuenti che effettuano la trasmissione telematica autonomamente nonché da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per quanto riguarda le persone fisiche, la scadenza è riferita alla quasi totalità dei soggetti fatta eccezione per coloro i quali, sussistendo i presupposti, hanno presentato alle Poste il modello Unico 2009 lo scorso 30 giugno 2009. Il termine si riferisce, inoltre, alle società di persone ed enti equiparati e ai soggetti Ires (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). Sempre il **30 settembre 2009**, scade anche il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva da parte dei soggetti che devono effettuare la presentazione della stessa in via autonoma.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

▪ **Regolarizzazione omessi o carenti versamenti imposte anno 2008**

Sempre il **30 settembre** scade il termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte riferiti all'anno 2008 con sanzione del 3%.

▪ **Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro o CAF**

Scade il **30 settembre 2009** il termine ultimo per la consegna al sostituto d'imposta della comunicazione di non voler effettuare, o di volerlo effettuare in misura ridotta, il versamento del secondo o unico acconto Irpef 2009 rispetto all'importo risultante dal modello 730-3.

- Versamento della quarta rata trimestrale dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.

Giovedì 15 ottobre

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016